



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO



*Prefettura – Ufficio territoriale del
Governo di Bergamo*

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO E RICERCA

Università degli studi di Bergamo (d'ora in poi denominata Università), C.F. 80004350163, nella persona del Prof. Sergio Cavalieri, in qualità di rettore *pro tempore* dell'Università degli studi di Bergamo, nato a Ragusa in data 14 agosto 1969 e domiciliato per la carica in Bergamo, cap. 24129, alla Via Salvecchio n. 19,

e

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo (d'ora in poi denominato Prefettura), C.F. 95126450162, nella persona del Prefetto Giuseppe Forlenza, nato a Contursi Terme (SA) il 9 marzo 1964 e domiciliato per la carica in Bergamo, cap. 24121 alla Via T. Tasso, n. 8;

Premesso che

- ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie [...] finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di "nuove modalità didattiche volte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (e del D.M. Ministero del Lavoro 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico;
- il D.M. del Ministero dell'istruzione, università e ricerca 3 novembre 1999 n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" come sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui tirocini formativi e di orientamento al lavoro, di cui al D.M. n. 142/1998 del Ministero del Lavoro;
- l'Università degli Studi di Bergamo nell'ambito delle sue finalità istituzionali promuove il tirocinio curriculare, il tirocinio extracurriculare di formazione e orientamento e il tirocinio professionalizzante, i quali, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 142 del 1998 e successive integrazioni, non costituiscono rapporto di lavoro;
- il Dipartimento di Giurisprudenza promuove attività di tirocinio di alto valore formativo approvando appositi programmi di collaborazione concordati in maniera particolare con enti, aziende e studi professionali.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**



*Prefettura – Ufficio territoriale del
Governo di Bergamo*

Art. 2 - Obblighi della Prefettura

La Prefettura si impegna ad accogliere, nelle proprie strutture, studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza attivati dall'Università degli studi di Bergamo per lo svolgimento del tirocinio curriculare e di eccellenza.

La Prefettura si dichiara, altresì, disponibile ad accogliere tirocinanti di altri corsi di studio attivati dall'Università degli studi di Bergamo.

La Prefettura favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti e dell'assetto organizzativo degli uffici prefettizi, in maniera finalizzata al miglior apprendimento delle tecniche e delle procedure.

A tale scopo, il progetto di tirocinio, di cui al successivo art. 7, potrà prevedere lo svolgimento di esperienze, nonché lo studio e l'approfondimento delle questioni trattate, in particolare, nei seguenti settori: Depenalizzazione (contenzioso relativo al codice della strada, sospensione e revoca delle patenti di guida, emissione di assegni a vuoto, ecc.), Immigrazione, Polizia Amministrativa (Istituti di vigilanza, porti d'arma, ecc.), Tenuta del registro delle persone giuridiche (Fondazioni, ecc.), Raccordo con gli Enti Locali, Gabinetto del Prefetto.

Il numero massimo di tirocinanti accolti sarà determinato all'inizio di ogni anno accademico dalla Prefettura, compatibilmente con le proprie caratteristiche e disponibilità logistiche e organizzative, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per i tirocini, e comunicato entro il 1 ottobre.

Art. 3 – Tipologia di tirocinio

Tirocinio curriculare: definisce l'esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un corso di studi triennale, magistrale, un dottorato, un master, un corso di perfezionamento o di specializzazione, prima del conseguimento del titolo; tale percorso è finalizzato ad integrare i percorsi didattici con esperienze di formazione professionalizzante, ricerca, elaborazione delle esperienze condotte nelle aree produttive, dei servizi, delle relazioni sociali e delle attività culturali congruenti con l'offerta formativa dell'Università.

Durata: corrispondente al numero di ore necessarie per l'acquisizione dei crediti in carriera.

È previsto il conseguimento di crediti formativi, in numero pari a quelli previsti nel piano degli studi per attività di tirocinio o "a scelta libera".

Tirocinio di eccellenza: definisce un tirocinio di alto valore formativo attraverso attività qualificanti svolte dallo studente presso l'Ufficio di Gabinetto (nelle materie riguardanti la mediazione dei conflitti di carattere sociale e l'accoglienza dei richiedenti asilo) e l'Ufficio Immigrazione, a scopo di studio ed approfondimento delle questioni più qualificanti e rilevanti trattate all'interno di detti settori/uffici della Prefettura di Bergamo.

Durata: 150 ore

Possono essere ammessi al tirocinio di eccellenza gli studenti iscritti:

- al corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza;
- al corso di Laurea Magistrale in Diritti Umani, Migrazioni e Cooperazione Internazionale – DUMCI.

È previsto il conseguimento di 6 crediti formativi, spendibili tra quelli previsti "a scelta libera".



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**



*Prefettura – Ufficio territoriale del
Governatore di Bergamo*

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

Per essere ammesso al tirocinio curricolare lo studente dovrà rispettare i vincoli previsti dal Regolamento Tirocini di Ateneo e dal vademecum per tirocini del corso di studi di afferenza.

Per essere ammesso al tirocinio d'eccellenza lo studente iscritto al corso di LM a ciclo unico in Giurisprudenza dovrà:

1. avere acquisito almeno 180 cfu ed essere iscritto al 5° anno di corso
2. avere la media non inferiore a 25/30

Per essere ammesso al tirocinio d'eccellenza lo studente iscritto al corso di LM in DUMCI dovrà:

1. avere acquisito almeno 60 cfu del primo anno di corso ed essere iscritto al 2° anno di corso
2. avere la media non inferiore a 25/30

Nell'ipotesi di domande di tirocinio superiori al numero massimo di studenti accoglibili da parte della Prefettura, si procederà a formare una graduatoria sulla base della valutazione del curriculum accademico da parte di una Commissione formata da un Rappresentante dell'Università e da due Rappresentanti della Prefettura ospitante.

Le domande devono essere compilate su apposito modulo da presentarsi da parte dello studente al Servizio Orientamento e Programmi Internazionali dell'Università degli studi di Bergamo.

La Prefettura, comunica al Servizio Orientamento e Programmi Internazionali il numero di posti disponibili per lo scaglione di riferimento entro seguenti date:

- 31 ottobre per tirocini con inizio nel mese di gennaio
- 31 marzo per tirocini con inizio nel mese di settembre

Art. 5 - Modalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; l'esperienza, infatti, si configura come completamento del percorso formativo sia che realizzi obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo giuridico sia che venga finalizzato ad agevolare le scelte professionali. L'Università assegna ad ogni tirocinante un tutor, quale responsabile didattico - organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

Per ogni tirocinante verrà individuato un referente della Prefettura incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto della Prefettura stessa, le attività svolte.

Per il tirocinio di eccellenza il referente della Prefettura sarà il Viceprefetto Vicario.

Art. 6 - Progetto formativo e di orientamento

Per ogni tirocinante verrà definito un progetto formativo di tirocinio contenente, in particolare:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del responsabile della Prefettura;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**



*Prefettura – Ufficio territoriale del
Governo di Bergamo*

nella Prefettura e soprattutto la durata del tirocinio stesso, che in ogni caso non potrà essere inferiore a tre mesi da svolgersi in via continuativa, salvo comprovati impedimenti;

- le strutture (sedi, reparti e uffici) in cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. A conclusione delle attività pratiche il docente supervisore procederà alla verifica del profitto al fine dell'attribuzione dei relativi crediti formativi; le modalità di tale verifica sono contenute nel Regolamento di Ateneo per tirocini.

Art. 7 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile della Prefettura (o suo delegato) e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo formativo e organizzativo;
- svolgere le attività definite dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- compilare il registro delle attività svolte per tutta la durata del tirocinio, come specificato nel progetto formativo, e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio secondo il Regolamento di Ateneo per tirocini.

Art. 8 - Oneri finanziari

Il tirocinio non comporta oneri finanziari per la Prefettura ospitante e per l'Università, fatta eccezione per gli obblighi assicurativi di cui all'art.10

Art. 9 - Collaborazione per attività di ricerca e consulenza

Le parti favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori di comune interesse; tali attività potranno svolgersi, attraverso opportuni accordi, nelle forme sotto indicate:

- collaborazione per studi e ricerche;
- consulenze tecnico-scientifiche e commesse di ricerca focalizzate su temi specifici o relative a problemi contingenti da espletarsi;
- attività di formazione svolte dall'Università per conto della Prefettura con contenuto di ricerca e innovazione (come ad esempio dottorati di ricerca e tesi di laurea);
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Art. 10 - Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti sono coperti con assicurazione dell'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**



*Prefettura – Ufficio territoriale del
Governo di Bergamo*

dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle predette attività;

- il personale dipendente dell'Università, impegnato nelle attività indicate nella presente convenzione, è coperto dall'assicurazione dell'Università, così come previsto ai sensi di legge;

I soggetti ospitanti devono essere in regola con gli obblighi imposti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

All'avvio del tirocinio, il tirocinante deve essere formato ed informato dal responsabile per la sicurezza sulle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, sugli eventuali rischi relativi alle attività da svolgere indicate nel progetto formativo e sulle misure adottate per contenerli, fornendo gli ausili di tutela necessari, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal soggetto ospitante e custodito presso quest'ultimo, in base agli artt. 17 e 28 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure previste espressamente dal testo del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e segnatamente i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, sono individuate dalla Prefettura e comunicate all'Ufficio tirocini, al tutor ed allo studente prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 11 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 196/2003 e s. m. e i..

Art. 12 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti, salvo recesso motivato di una delle parti da comunicare per iscritto almeno sei mesi prima e fatta salva comunque la conclusione dei tirocini già avviati.

Art. 13 - Imposta di bollo e registrazione

Essendo la Prefettura ospitante un Ente Pubblico, la presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale da entrambe le parti, ciascuna per metà della quota complessiva.

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/04/86 n. 131; le relative spese sono a carico della parte richiedente.

Art. 14 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato nella presente convenzione si rimanda al Regolamento di ateneo per i tirocini, nonché alla disciplina specifica dei tirocini di dipartimento.

Art. 15 – Firma digitale



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**



*Prefettura — Ufficio territoriale del
Governò di Bergamo*

La presente Convenzione verrà sottoscritta in forma digitale ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Bergamo, li

***Prefettura di Bergamo**

II PREFETTO

Dr. Giuseppe Forlenza

***Università degli studi di Bergamo**

II RETTORE PRO-TEMPORE

Prof. Sergio Cavalieri

*** firmato digitalmente**